

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
segreteria.autorita@pec.anticorruzione.it,

Al Procuratore della Repubblica in Trieste
dott. Carlo Mastelloni
prot.procura.trieste@giustiziacert.it

Al Procuratore della Corte dei Conti in Trieste
dott. Maurizio Zappatori
friuliveneziagiulia.procura@corteconticert.it

Al Coordinatore dell'Ufficio Tavolare di Trieste
ut.trieste@regione.fvg.it
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Al Sindaco del Comune di Trieste
Roberto Cosolini
comune.trieste@certgov.fvg.it

OGGETTO: compravendita immobiliare illecita fra il Comune ed il Sindaco di Trieste dichiarata nulla con sentenza definitiva – prova dell'esistenza di una rete di corruzione politico-istituzionale abnorme a Trieste – invito ad assumere i provvedimenti doverosi conseguenti.

RIFERIMENTI PRINCIPALI:

a) esposti penali ed amministrativi:

- 15.10.2009, esposto presentato da Greenaction Transnational;
- 15.07.2010, esposto-denuncia presentato da Paolo G. Parovel;
- 17.11.2010, esposti-denuncia presentati da Adriano Bevilacqua;

b) denunce stampa:

- 2010, campagna stampa del settimanale “Il Tuono”;
- 2011-2014, articoli del periodico d'inchiesta a stampa ed in rete “La Voce di Trieste”;

c) procedimenti civili:

- 14.10.2010 causa civile R. Dipiazza vs. P.G. Parovel e D. Pertot, RG 3505/2010;
 - 1.11.2013 sentenza n. 905/2013 del Tribunale di Trieste;
 - 18.12.2013 appello Parovel RG 808/2013;
 - 20.01.2014 appello Pertot RG 53/2014.
-

Si rende evidente alle Autorità in indirizzo quanto segue, invitandole ad assumere tempestivamente tutti i provvedimenti istituzionali conseguenti:

1. In materia di giurisdizione si premette ad ogni effetto quanto sotto ad 14.
2. Come da denunce pregresse alle autorità locali di competenza, in data 26.2.2007 il Comune di Trieste ha venduto al proprio stesso sindaco, Roberto Dipiazza, che lo ha acquistato, un terreno di proprietà comunale (p.c.n. 216 in P.T. 3361 del C.C. di Guardiella) in violazione patente dell'art. 1471 c.c. (*Divieti speciali di comprare*), che rende nulla ipso facto la compravendita.
3. La compravendita perciò nulla fra Comune e Sindaco è stata consentita ed eseguita da tutti i pubblici amministratori e funzionari aventi competenza del Comune di Trieste e della Regione (funzionari comunali, assessori, consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione, giudice tavolare), inclusi i membri della successiva amministrazione del nuovo sindaco Roberto Cosolini, tuttora in carica, che ne l'hanno sinora sostenuta legittima anche a fronte di denunce stampa ed in sede di giudizio civile, mentre non si ha a tutt'oggi (2014) notizia di esiti delle denunce penali ed amministrative presentate nel 2009 e 2010 alle Procure competenti per territorio.
4. L'illecito ha avuto perciò copertura politica, amministrativa ed istituzionale assoluta, che ha consentito al sindaco Dipiazza non solo di compierlo, ma anche di perfezionarlo nella totale impunità, e precisamente:
 - a) di aggiungere a suoi fondi confinanti il terreno illecitamente acquistato, del quale egli non era il legittimo proprietario essendo per legge la compravendita nulla, e di rivendere infine il tutto in data 31.7.2009, con rilevante guadagno, ad un raggruppamento di noti costruttori edili nel quale è inoltre risultato avere ruoli direttivi il suo allora assessore al Patrimonio;
 - b) di beneficiare dell'avviamento di fatto a prescrizione dei reati penali propri e di quelli dei corresponsabili politici, amministrativi ed istituzionali, proseguendo tutti senza sanzione le rispettive carriere politiche ed istituzionali;
 - c) di citare temerariamente, a scopo punitivo ed intimidatorio, in giudizio civile con richiesta di 200.000 euro di danni, e col sostegno della propria stessa amministrazione comunale e di quella del suo successore Roberto Cosolini, il direttore del settimanale "Il Tuono, Paolo G. Parovel (attuale direttore del periodico d'inchiesta La Voce di Trieste) e l'editore Daniele Pertot per avere attuato nel 2010 un'intensa campagna stampa di denuncia dell'illecito e delle sue scandalose coperture politiche ed istituzionali;
 - d) di ottenere in tale procedimento dal giudice civile di primo grado la paradossale sentenza 905/2013 (*allegato 1*) che incidentalmente ha dovuto accertare e dichiarare nulla la compravendita illecita, ma in via primaria ha condannato

contemporaneamente il direttore e l'editore suddetti a pagare al Dipiazza 40.000 euro complessivi di danni morali e spese per avere denunciato l'illecito che la sentenza stessa conferma tale. Sono perciò in corso i loro appelli in punto risarcimento.

5. La notizia della sentenza abnorme e della dichiarata nullità della compravendita illecita è stata pubblicata soltanto da La Voce di Trieste, poiché il quotidiano locale, gli altri media locali, la stampa nazionale e l'organo di tutela nazionale dei giornalisti hanno taciuto sia la notizia, sia il fatto che le coperture istituzionali dell'illecito sono continuate anche dopo la sentenza e nonostante la dichiarazione di nullità risulti ormai definitiva.

6. La stessa sentenza n. 905/2013, depositata il 19.11.2013, non ci risulta infatti appellata in punto accertamento e dichiarazione di nullità della compravendita illecita, sul quale deve dunque ritenersi definitiva.

7. Risultano con ciò giudizialmente accertate con sentenza definitiva sia la nullità della compravendita illecita, sia l'illiceità dei comportamenti del sindaco e di tutti gli altri pubblici ufficiali coinvolti a vario titolo poiché individualmente o d'intesa tra loro, pur essendone avvertiti e diffidati, ed avendo il dovere giuridico di impedire l'illecito e la sua prosecuzione (art. 40 c.p.) li hanno allora e sinora consentiti, attivamente o passivamente, ad ingiusto profitto del Dipiazza e di terzi, se non anche proprio.

8. Quanto ai termini di prescrizione dei reati, risalendo la compravendita illecita denunciata al 2007 e la vendita successiva al 2009, si osserva che essi sono continuati sino alla data della pronuncia della sentenza n. 905/2013 (11.11.2013) attraverso le attività personali e gli atti deliberativi posti in essere dal Dipiazza e dai corresponsabili per affermarla valida sia nel giudizio civile che nelle sedi istituzionali e di fronte all'opinione pubblica.

9. La compravendita illecita di beni fra Comune e Sindaco non ci risulta avere precedenti, poiché il suo compimento richiede una serie complessa di procedure attuative (istruzione della pratica, delibere di giunta e di consiglio, rogito, intavolazione) accompagnate da disattenzione giudiziaria anche a fronte di denunce, e da coperture dello scandalo sugli organi d'informazione maggiori, cioè una rete di connivenza corruttiva trasversale assoluta fra politica, istituzioni ed informazione che non si riscontra nemmeno nei territori a massima densità mafiosa tipica, quale Trieste non è.

10. Per tali motivi lo scandalo dell'avvenuta compravendita illecita fra Comune e Sindaco, degli atti successivi e della totale impunità dei responsabili a tutt'oggi costituiscono anche prova consolidata dell'esistenza a Trieste di detta situazione corruttiva ambientale abnorme, la cui connotazione, in carenza di ipotesi di mafia tipiche, può assumere anche i profili penali di cui alla Legge n. 17/1982.

11. La struttura della rete trasversale di connivenze politico-istituzionali e mediatiche abnormi così emersa a Trieste per coprire la compravendita illecita di un terreno fra Comune e Sindaco coincide inoltre, per sua buona parte, con quella che risulta operare da molti anni a copertura di attività illecite ben maggiori, ed anche in connessione con reti nazionali omologhe.

12. Le attività illecite maggiori della rete di corruzione locale in esame hanno un valore complessivo di miliardi di euro, poiché vanno dalla gestione del sistema degli appalti e delle discariche sino alle pressioni politico-istituzionali e mediatiche per imporre la sdemanializzazione ed urbanizzazione speculativa illegale da 1,5 miliardi di euro del Porto Franco Nord, sulla quale gravano anche rilevanti interrogativi antimafia documentati (v. *allegato 2, articolo di denuncia de La Voce di Trieste*).

13. Le inchieste ed analisi relative sono state pubblicate sinora soltanto da Roberto Giurastante nelle 538 pagine del suo libro-inchiesta "Tracce di legalità" e da Paolo G. Parovel sul periodico "La Voce di Trieste", ed ambedue gli autori si trovano perciò sottoposti da tempo ad attività di contrasto e di minaccia crescenti in gravità ed intensità.

14. Il presente atto viene proposto alle Autorità in indirizzo affinché operando in Trieste adempiano agli obblighi ed esercitino i poteri civili che sono propri della giurisdizione provvisoria del Governo italiano quale amministratore fiduciario speciale su mandato internazionale dell'attuale Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje – Free Territory of Trieste, Stato sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite, come conferitigli con il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 in esecuzione del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed associate e l'Italia, che è strumento internazionale multilaterale normativo in vigore quale parte integrante dell'ordinamento internazionale, dell'ordinamento del Territorio Libero e dell'ordinamento di tutti gli Stati firmatari e loro successori, incluso lo Stato italiano (L. n. 811/1947; D.L.C.P.S. n. 1430/1947; L. n. 3054/1952; artt. 10, primo comma, e 117, primo comma Cost.). Il presente atto e le azioni conseguenti ed attinenti non costituiscono pertanto né implicano riconoscimento della sovranità dello Stato italiano sul Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje – Free Territory of Trieste tuttora affidato in amministrazione fiduciaria speciale alla responsabilità del Governo italiano.

Trieste, 18 novembre 2014.

Roberto Giurastante
presidente del Movimento Trieste Libera

Paolo G. Parovel
direttore del periodico d'inchiesta La Voce di Trieste